

DELIBERA N. 434/20/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL
QUOTIDIANO IL SECOLO XIX PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARITÀ DI ACCESSO AI
MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LA CAMPAGNA PER
L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E
DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 9 settembre 2020;

VISTO l'articolo 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 18 luglio seguente, recante *“Indizione del referendum popolare confermativo relativo all’approvazione del testo della legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019”*, fissato per i giorni 20 e 21 settembre 2020;

VISTA la delibera n. 323/20/CONS recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle Regioni Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Campania, Puglia e Valle d’Aosta, indette per i giorni 20 e 21 settembre 2020”*;

VISTO l'articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall'articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale *“Il Presidente e i componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale*

relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020”;

VISTA la nota del 7 settembre 2020 (prot. n. 352579) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria ha trasmesso la deliberazione n. 28 del 4 settembre 2020 recante le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del quotidiano *Il Secolo XIX*, a seguito della segnalazione presentata dalla Lista Grande Liguria – Chiappori Presidente per la presunta violazione delle disposizioni in materia di par condicio con riferimento all’*“oscuramento totale [...] di qualsivoglia notizia attinente alla campagna elettorale della lista in parola e del candidato Chiappori”* e, segnatamente, all’articolo pubblicato in data 29 agosto *“in cui sono pubblicate e riportate le opinioni di tutti i candidati alla carica di Presidente tranne che Chiappori”*. In particolare, il Comitato non ha ravvisato la violazione dell’art. 1 comma 1 della Delibera n. 323/20/CONS e ha proposto l’archiviazione degli atti;

PRESA VISIONE dell’articolo oggetto di segnalazione intitolato *“Assessore alla persona [...]: gli aspiranti governatore divisi sulle proposte”*, pubblicato sul quotidiano *Il Secolo XIX* e allegato alla documentazione istruttoria;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita e, in particolare, la nota, a firma del Sig. Gaetano Cetara, con la quale il quotidiano *Il Secolo XIX* ha trasmesso le proprie controdeduzioni in merito ai fatti contestati dal Comitato rilevando, in sintesi, quanto segue:

- *“con riferimento alla segnalazione in oggetto [...] si rammenta che in più occasioni le posizioni”* di Giacomo Chiappori e della sua lista *“sono state riportate sul Secolo XIX durante campagna elettorale”*;

CONSIDERATO che la legge n. 28/2000 detta disposizioni specifiche per l’accesso al mezzo radiotelevisivo al fine di garantire la parità di trattamento e l’imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici;

CONSIDERATO che la disciplina sulla parità di accesso ai mezzi di informazione di cui alla legge n. 28/2000 contiene disposizioni relative alla stampa (quotidiana e periodica) esclusivamente con riguardo alla pubblicazione dei messaggi politici ed elettorali (art. 7) e dei sondaggi politici elettorali (art. 8);

CONSIDERATO che le disposizioni recate dalla delibera n. 323/20/CONS sono finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, dell’obiettività e della completezza della comunicazione attraverso i mezzi di informazione, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli artt. 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell’accesso ai mezzi di informazione;

CONSIDERATO pertanto che le disposizioni dettate dalla legge n. 28/2000 e dalla richiamata delibera non comprendono specifiche previsioni relative all’accesso dei soggetti e / o esponenti politici all’informazione sulla stampa quotidiana e periodica;

RITENUTO che la fattispecie segnalata non integra la violazione delle norme dettate dalla legge n. 28/2000 e dalla Delibera n. 323/20/CONS;

RITENUTO di aderire alla proposta di archiviazione formulata dal Comitato regionale per le Comunicazioni della Liguria;

RITENUTO per le ragioni esposte di archiviare il procedimento *de quo*;

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al quotidiano *Il Secolo XIX* e al Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 9 settembre 2020

IL PRESIDENTE *f.f.*
Francesco Posteraro

IL COMMISSARIO RELATORE
Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone